

CARLO ALBERTO BIGGINI

**LEGGI
POLITICHE E SOCIALI
DI AUGUSTO**

Con prefazione di **ORLANDO DANESE**



QUADERNI DE "L'OPINIONE,"

N. 2

LA SPEZIA - 1926



Arti Grafiche

:: Liguri ::

:: Spezia ::

Costa L. 2

CARLO ALBERTO BIGGINI

LEGGI
POLITICHE E SOCIALI
DI AUGUSTO



QUADERNI DE "L'OPINIONE,"

N. 2

ARTI GRAFICHE LIGURI
SPEZIA 1926

CARLO ALBERTO BIGGINI

LEGGI

POLITICHE E SOCIALI

DI AUGUSTO



QUADERNI DE L'OPINIONE

ARTI GRAFICHE LIGURI
SPEZIA 1950

Questo Secondo Quaderno dell' Opinione presenta al pubblico uno studio accurato e limpido nella legislazione romana al tempo di Augusto.

L'autore è il giovane Carlo Alberto Biggini, studente in giurisprudenza: egli, è uno studioso apprezzato di problemi storici e culturali. Ha già collaborato in riviste di pensiero e in giornali quotidiani, distinguendosi per una serietà giudiziosa di intenti e una felice eleganza di stile.

Altri studi su avvenimenti e uomini della storia italiana, il Biggini, cui si può fin d' ora predire un luminoso domani nel campo dell' attività giuridica e degli studi, verrà pubblicando: è alle stampe un suo profilo su Mario Pagano, il celebre filosofo e patriotta meridionale, ucciso a Napoli durante la reazione borbonica del 1799.

Son lieto di continuare la serie dei Quaderni con la presentazione di questo giovane studioso, che reca nella opera sua una matura nobiltà e consapevolezza di propositi.

Oriando Danese

Questo secondo Quaderno dell'Opinione presenta al
pubblico uno studio accurato e limpido nella legazione
romana del tempo di Augusto.
L'autore è il giovane Carlo Alberto Biggini,
studente in giurisprudenza; egli è uno studioso apprezzato
per via della sua serietà, giudizio di intenti e una felice eleganza
di stile.
Altre studi su avvenimenti e uomini della storia italiana,
il Biggini, cui si può fare d'ora predire un luminoso
futuro nel campo dell'attività giuridica e degli studi,
verrà pubblicando: è alle stampe un suo profilo su Mario
Pagano, il celebre filosofo e patriotta meridionale, ucciso
a Napoli durante la reazione borbonica del 1799.
Sarà lieto di continuare la serie dei Quaderni con la
presentazione di questo giovane studioso, che reca nella
opera sua una matura nobiltà e consapevolezza di propositi.

Olindo Danese

QUESTO MODESTISSIMO FRUTTO
DEL PRIMO ANNO DI STUDIO
NELL' ATENEIO GENOVESE
DEDICO
UNICO ONORE CHE AMBISCO
OLTRE OGNI MIO MERITO
AL PROF. ADOLFO ROSSELLO
CHE
VENTI GENERAZIONI DI STUDENTI
PER LA SUA SCIENZA GIURIDICA
PE LE SINGOLARI DOTI
DI MENTE E DI CUORE
PER LA SUA ILLUMINATA MUNIFICENZA
RICORDANO - VENERANO - AMANO
PER LA VITA

QUESTO MODESTISSIMO FRUTTO
DEL PRIMO ANNO DI STUDIO
NELLE LETTERE GENOVESI
DEDICO
UNICO ORORE CHE AMBRASCO
OLTRE OGNI MIO MERITO
AL PROF. ADOLFO ROSSELLO
CHE
VENTI GENERAZIONI DI STUDENTI
PER LA SUA SCIENZA GIURIDICA
PER LE SINGOLARI DOTI
DI MENTE E DI CUORE
PER LA SUA ILLUMINATA MUNIFICENZA
RICORDANO - VENERANO - AMANO
PER LA VITA

INTRODUZIONE

La presente opera è stata pubblicata nel 1907, nel primo anno di studio nelle Lettere Genovesi, e ha ottenuto il premio di laurea conferito dalla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova, grazie alla Fondazione Antonio, Nicoletta, Adolfo Rossetto.

Lavoro premiato dalla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova, grazie alla Fondazione Antonio, Nicoletta, Adolfo Rossetto.

Sebbene questa opera non sia che un modesto frutto del primo anno di studio nelle Lettere Genovesi, essa ha ottenuto il premio di laurea conferito dalla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova, grazie alla Fondazione Antonio, Nicoletta, Adolfo Rossetto.

Il presente lavoro è stato pubblicato nel 1907, nel primo anno di studio nelle Lettere Genovesi, e ha ottenuto il premio di laurea conferito dalla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova, grazie alla Fondazione Antonio, Nicoletta, Adolfo Rossetto.

INTRODUZIONE

In questo mio modesto studio ho cercato di esaminare le leggi sociali e politiche del tempo di Augusto, cioè di quel primo periodo della Diarchia (727-1078 UC. - 27 a. C. - 325 d. C.) che rappresenta la giurisprudenza classica, e che se essa, come dice il Rossello nella sua Storia del Diritto Romano, salì alla maggiore altezza lo deve alle condizioni politiche ed economiche molto favorevoli, nei tempi d' Augusto e dei suoi successori, all' incremento dello studio del diritto. Infatti questo periodo che comincia sotto Augusto con Labone e Capitone, va sempre progredendo sino a raggiungere il suo punto più alto con Salvio Giuliano, sotto l'imperatore Adriano.

Sebbene studi come questo non siano nè la regola nè la meta a cui si deve tendere, sono tuttavia esercitazioni che addestrano ad apprendere la tecnica, le fonti, le finalità della scienza giuridica. La Storia del Diritto Romano in genere e il Diritto Romano in specie, oltre che validissimo aiuto nell' interpretazione del diritto, sono materia di alta cultura generale e possono additare vie nuove e feconde.

Accertando le aspirazioni, i moti, gli ordinamenti del popolo romano, ammaestrati dal tesoro dell'esperienza dei secoli, possiamo valutare i grandi e complessi fatti sociali, e convergere con tenacia le forze al conseguimento di quella Giustizia, il bisogno e il desiderio della quale ha ispirato e mosso tutte le leggi delle varie società.

Affermiamo pure, contro scettiche affermazioni di alcuni, che se la Idealità, non è completamente raggiungibile da

una società da un'epoca, da però, ad ogni società, ad ogni epoca che la studi e l'adori [con purità di intenti, sublimi conquiste di Giustizia e di Civiltà. Le scienze morali, e non possiamo fare senza la Storia e la Filosofia del Diritto, devono considerarsi non già per la immediata utilità che possono recare ad un individuo o ad un gruppo di individui ma per i miglioramenti che possono ottenere per mezzo di singoli individui nelle varie società, per la elevazione verso cui possono portarle, per gli errori da cui possono salvarle, per i benefici e per le cose giuste che possono far raggiungere alla generalità.

Le scienze morali intanto valgono e sono necessarie in quanto v'è stato, v'è e vi sarà sempre nella natura umana un bisogno di Idealità, una eterna ricerca del Bello, del Vero e del Buono, e perciò del Giusto.

Oggi, pronti a raccogliere materiali, a comporli, a valutarli in minute, pazienti e precise analisi, domani pronti alla rapidità, alla potenza, alla gloria della sintesi; oggi a ricercare la ragione dei fatti e delle cose, si da essere nella vita consolati dall'esperienza dei secoli, più sereni e più giusti nel giudicarla in una lotta, senza sottintesi, senza ambizioni, senza aspettative.

E' la storia che ci dà una coscienza, una attività, una fede verso idee, uomini e cose sempre migliori; è quell'incomparabile dono di Dio di ricreare un'altra volta il mondo.

L'IMPERO SOTTO AUGUSTO(*)

16 GENNAIO 27 A. C. - 13 AGOSTO D. C.

OTTAVIANO, ricevuto, nella seduta del Senato del 16° gennaio del 27 a. C., il titolo di Augustus, inizia, senza interruzione, la sua energica opera di governo, ed in maniera pacifica, senza che apparentemente fosse quasi in nulla mutato l'antico ordinamento dello Stato, raccolse tutti i poteri nelle sue mani sino ad avere la « tribunicia potestas ».

Ma di tutti questi poteri Augusto seppe valersene per mantenere la pace, riordinare il governo, rendere più onesta l'amministrazione delle provincie, e, soprattutto per rialzare la morale, perchè se nel periodo Augusteo v'era un raffinamento intellettuale, se gli studi del diritto fiorivano, v'era pure un lusso che bisognava urgentemente frenare, un'indifferenza mo-

(*) Il presente lavoro non è nel testo integrale quale è stato presentato alla Commissione esaminatrice. Per la parte storica manca degli avvenimenti politici e sociali, che vanno dalla morte di Cesare, 14 marzo 44 a. C., ad Augusto, 16° gennaio 27 a. C., anni molto importanti perchè in essi è la ragione del governo e dell'opera Augustea; per la parte giuridica manca del capitolo riguardante l'iusrespon-dendi e di quelli che trattano della lex de ambitu, della lex Julia de vi publica et privata, della lex Julia de pecu-latu ed infine della lex Julia de annona. Manca pure delle fonti storiche e giuridiche che, nel testo dalla Commissione esaminato, furono interamente e scrupolosamente riportate.

rare a cui bisognava provvedere, v'erano la religione, i costumi, le nobili idee tradizionali da rimettere in onore.

Ciò Augusto fece come fra breve esaminerò.

E così le industrie, il commercio, l'agricoltura rifiorirono: furono aperte nuove strade e costruiti molti pubblici edifici. Le provincie incominciarono a sentire sotto Augusto un beneficio, e così le parti più diverse dell'Impero, per lingue, per razze, per tradizioni formavano un'unità economica: Roma le collegava a se con le leggi.

Augusto riordina i conti dello Stato 23 a. C.

Augusto rivolse le sue prime cure al riordinamento delle finanze, e, come si legge in Dione Cassio ed in Svetonio, (1) non volendo che l'erario restasse in potere degli antichi magistrati, deliberò che fosse amministrato da due «praefecti aerarii saturni», scelti dal Senato ogni anno tra persone che fossero già state pretori.

Scelse, inoltre, tra i suoi schiavi e liberti i più istruiti, affinché, comunicando loro tutte le cifre delle entrate e delle spese, compilassero i conti dell'Impero «breviarium totius imperii».

Così sapeva quanto lo stato incassava, quanto spendeva, quanto costava ogni servizio, quanto rendevano le imposte.

(1) Dione Cassio, libro 53 cap. 22 «fatti dei Romani dalla guerra di Candia alla morte di Claudio», - Svetonio «Vite dei dodici Cesari e precisamente «Vita di Ottaviano Cesare Augusto», cap. 101.

Augusto riceve la Tribunicia Potestas 23 a. C.

Verso la metà dell'anno 23 a. C. AUGUSTO lasciò il consolato e il Senato gli accordò un potere sui governatori di tutte le provincie, e la «potestas tribunicia» a vita. Questa è la parte sostanziale della riforma, perchè al consolato si sostituì il tribunato a vita, che dava ad Augusto il diritto di veto e di rogazione.

Con ciò non è detto che il Senato abbia perduta la sua importanza, poichè invece il Senato nella Diarchia, come dice il Rosello, ha sempre una grande importanza, pur perdendo la gestione delle finanze e quella delle relazioni estere, perchè acquista nuove attribuzioni, e cioè una competenza giudiziaria e penale nelle cause in cui sia in pericolo la sicurezza dello Stato. In questo periodo il Senato è sostituito al popolo in tutte le sue funzioni tanto di diritto pubblico che di diritto privato. Solo l'Imperatore si può opporre alle deliberazioni del Senato avendo un potere superiore e cioè la «tribunicia potestas».

Infatti nei «decreta» e nei «rescripta» si esplica nel modo più caratteristico l'attività dell'Imperatore nella legislazione, con una facoltà di emanarli che si fonda sopra un'interpretazione sempre più larga, man mano che l'Impero procede, del potere che abbiamo detto essere stato accordato ad Augusto con una clausola apposita della legge sulla tribunicia potestas e della quale la «lex de Imperia Vespasiani» riportata nel «Fontes Juris Romani Antiqui» del Bruns riferisce la formula:

«Utique quaecumque ex usu reipublicae maiestate divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit ita, ut divo Augusto... fuit».

Augusto riceve la direzione delle Relazioni Estere 23 a. C.

Il Senato perduta la gestione delle finanze perderà ora quella delle relazioni estere, ma a giudizio del Serafini, e questa è un'altra opinione che viene a rinforzare quella, già riportata, del Rossetto, sulla importanza del Senato nella Diarchia; « sebbene il Senato avesse durante la Repubblica raggiunto il suo più alto grado di importanza politica ed acquistasse sul finire anche il potere legislativo, nondimeno non divenne importante per la legislazione civile se non quando andò perdendo la sua autorità politica cioè sotto Augusto e i suoi successori sino a Diocleziano ».

Ho voluto riportare questo passo delle « Istituzioni di Diritto Romano » del Serafini affinché non sembri che il Senato perda la sua importanza per i poteri che concede ad Augusto anche nelle relazioni estere, cioè una delle sue autorità più importanti.

Infatti nell'anno 23 vennero a Roma gli ambasciatori dei Parti e la questione partica era la più grave tra le questioni di politica estera che allora pendevano. Però non Augusto, ma il Senato doveva risolverla, poichè il Senato solamente era competente a trattare con Stati stranieri. Ma il Senato mandò gli ambasciatori ad Augusto incaricandolo di trattare e di accordarsi con loro; così il Senato, con quel *senatus consulto*, si dichiarava inetto a dirigere le relazioni dell'Impero con gli stranieri. e trasferiva ad Augusto la direzione della politica estera.

Sappiamo infatti dalla « Lex de Imperio Vespasiani » che Augusto ebbe la facoltà di concludere alleanze:

« *Foedusve cum quibus volet facere liceat ita, uti licuit divo Augusto...* ».

Necessità di severe leggi sociali 18 a. C. (*)

Molti altri avvenimenti, come il viaggio di Augusto in Oriente, dovrei narrare dal 22 a. C. al 18 a. C., ma, dato che il lavoro è eminentemente giuridico, proseguirò nell'esame dell'opera di governo di Augusto in rapporto alla legislazione politica e sociale.

Riformare i corrotti costumi, ecco il grave problema che si presentava ad Augusto con estrema urgenza e necessità. Tutte le classi avevano perduto il senso della loro responsabilità e della loro funzione nella vita sociale di Roma. Gli ordini senatorii e gli ordini equestri profondevano in lusso e bagordi le loro ricchezze, dimentichi, insieme al popolo, delle più belle virtù della stirpe romana: l'abnegazione civica, il valor militare, i costumi severi.

In Roma si era compiuta in quattro secoli una evoluzione, che aveva trasformato il matrimonio romano in una forma libera di unione sessuale.

Chi si ricordava che, sin dai primi tempi, la base morale della famiglia era stata salda, che fu sempre esclusa la bigamia e rispettata la donna nelle sue attribuzioni?

E noi oggi, infatti, troviamo che nel diritto romano il matrimonio è considerato il fondamento della famiglia e viene definito la comunione assoluta della vita fra uomo e donna.

Inst. (de patria potestate l. 9. l.)

Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens.

(*) *La cronologia esatta dell'opera legislativa d'Augusto è assai difficile a ricostruirsi per le controversie che ancora esistono tra storici e giuristi; le date che ho posto in testa alle leggi sono quelle dai più riconosciute come esatte.*

Modestinus, (Dig. 23. 2. de riptu nuptiarum fr. I.)

Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio...

Chi, nel periodo di Augusto, sposava perchè bramoso di una ricca dote, chi faceva divorzio appena il tornaconto svaniva, non ricordava certamente quale importanza avessero avuto nella fortuna di Roma le forme austere del matrimonio.

Chi ricordava alcuna di queste forme diverse, con le quali il marito acquistava la « manus », come la « confarratio » e la « coemptio »?

Chi mutava moglie restando celibe o scegliendo per concubina una liberta, e non erano pochi, non aveva certamente più la coscienza dell'importanza della famiglia nella vita sociale e politica del popolo romano.

L'adulterio era divenuto un commercio, le famiglie di sette od otto figli, così numerose un tempo non esistevano più.

Perchè contrarre matrimonio quando si poteva scegliere un'amante tra le liberte e tra le cantanti siriane? Perchè sudare, faticare, con il braccio e con la mente per una famiglia che non dava altro che noie, quando si poteva liberamente ballare con danzatrici greche e spagnuole e trascorrere allegramente le ore con le bionde e formose donne di Germania e di Tracia?

Aggiungiamo a questa palese venalità dell'amore, una pericolosa bramosia di denaro, una sfrenata vanità, lusso e piacere, quella irrequietezza, che nelle crisi, che precedono i conflitti della società, noi chiamiamo nervosismo, e che Orazio definì « strenua inertia », e non potemmo non constatare che in

Roma vi erano già i segni di una civiltà che si stava lentamente corrodendo.

Poeti illustri, Tibullo, favorito di Messalla, Propertio, amico di Mecenate, ed Ovidio cercavano la poesia erotica, uno dei più attivi dissolventi della società e della morale, mentre invece, un'altro grande poeta, Orazio, nelle sue Odi, in metri imitati dai greci, coltivava la poesia civile e religiosa imprecando contro tutte le depravazioni del tempo.

Ma a mano che si chiariva il senso e la ragione di quella domanda che Orazio aveva mossa

Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt?

molti si persuadevano della necessità di un ritorno all'antico. Le classi medie ritornavano allo studio delle discipline storiche e della filosofia morale, non più però all'epicureismo, ma a dottrine più rigidamente morali, come lo stoicismo.

Ma si potevano riformare i costumi colla sola propaganda morale o erano necessarie leggi severe che punissero l'adulterio, frenassero il lusso, infondessero la virilità?

Prevalse la seconda opinione, poichè sappiamo che ad Augusto, appena giunto nel 19 dall'Oriente, furono promulgati, per cinque anni, tutti i suoi poteri che scadevano appunto in quell'anno, e fu data la « cura morum » con la nomina cioè a « praefectus morum ».

Egli incaricò subito una commissione di senatori di elaborare una legge contro il celibato, e, nel 18 a. C., la presentò chiamandola « Lex Julia de maritandis ordinibus ».

Lex Julia de maritandis ordinibus

Augusto con questa legge cercò di rialzare la famiglia, di richiamare i Romani alla severità dei costumi antichi con pene, svantaggi pecuniari e favori.

La legge, oltre che sancire l'obbligo del matrimonio per tutti i cittadini che non avessero, se uomini passato i sessant'anni, se donne i cinquanta (1) — il celibato già durante il governo consolare era stato gravato di un'imposta — cercava di risolvere la grave questione delle unioni tra liberi e liberte.

Infatti in passi dei giuristi Paolo e Ulpiano (2) troviamo che, mentre Augusto permise a tutti i cittadini di sposare delle liberte, lo proibì soltanto ai senatori, ai loro figli, alle loro figlie, ai loro nipoti e pronipoti nati dalla loro discendenza maschile: « neposve ex filio, proneposve ex filio nato ».

Inoltre alcuni passi di Ulpiano (3) nel Digesto ci portano a concludere, senza dubbio alcuno, che una liberta poteva essere tenuta, o come concubina, o come moglie, secondo all'uomo sembrava meglio.

Anche di fronte alle altre donne c'era questa libertà di scelta? Mentre un passo di Marciano (4) potrebbe far credere che anche la donna libera ed

(1) Ulpianus (fragm. 16 de solidi capacitate inter virum et uxorem. 3).

(2) Paulus. lib. I Ad legem Juliam ed Papiam (Dig. 23 2 De riptu nuptiarum, 44) Ulpianus (fragm. 13 de coelibe orbo et solitario patre 1).

(3) Ulpianus (Dig. 25.7 de concubinis 1 proem). Ulpianus (Dig. 25.7 de concubinis 3).

(4) Marcianus (Dig. 25.7.3 proem)

onesta potesse essere tenuta come concubina, nello stesso titolo Ulpiano (1) si proclama d'accordo con Atilicino nell'affermare il contrario.

Augusto propose inoltre che le prostitute, le mezzane, le liberte delle mezzane e le adultere, non possedendo la piena dignità morale, non potevano essere mogli legittime, ma soltanto concubine. (2)

In tal modo la legge era venuta a tripartire il sesso femminile se a questa categoria di donne, che potevano giuridicamente essere solo concubine, aggiungiamo le « ingenuae honestae », che possedendo la dignità morale, potevano essere solo mogli legittime e le « libertae », che potevano essere legittime o concubine.

Ma la legge ricercava anche i mezzi per indurre gli uomini a compiere il dovere del matrimonio, e, non solo obbligava le vedove entro un biennio e le divorziate entro un anno e mezzo a sposare una seconda volta, (3) ma si insinuava anche nei più intimi rapporti famigliari, nelle disposizioni testamentarie, sciogliendo dall'obbligo del celibato e della vedovanza quell'erede che in tale condizione fosse stato posto per volontà del testatore. (4)

Si sovrapponeva anche all'autorità del pater familias, perchè dava il diritto ai figli ed ai pupilli, qualora il padre o il tutore rifiutassero il consenso al matrimonio o la dote, di ricorrere al magistrato. Inutile dire che il magistrato, il più delle volte, valutati i motivi del rifiuto, li trovava ingiusti, obbli-

(1) Ulpianus (Dig. 25. 7. 1. 1).

(2) Ulpianus (Dig. 23. 2. 43)

(3) Ulpianus (fragm. 14) de poena legis Iuliae.

(4) Papinianus (Dig. 35. 1. 72. 4), Papinianus (Dig. 35. 1. 79. 4), Paulus (Dig. 37. 14. 6. 4.).

gando il padre o il tutore a dare il consenso o la dote. (1)

Ma questa legge sapeva anche premiare con molti e differenti doni per i due sessi e per i vari ordini sociali i prolifici cittadini romani. Sanciva, per esempio, privilegi per i senatori con moglie e figli, dava il diritto di assumere prima i fasci a quel console che aveva più figli o che aveva figli o che aveva moglie se l'altro era « orbus », cioè ammogliato senza prole o celibe, (2) concedeva, inoltre, al cittadino di domandare le magistrature, tanti anni prima del tempo stabilito, quanti figli aveva. (3)

E non solo la lex Julia premiava la madre, che avesse generato tre figli, con il diritto di portare la stola, ma concedeva a questa madre l'eguaglianza civile liberandola dagli ultimi lacci. (4)

« Era il progresso, dice il Serafini, (5) che già alla fine del governo consolare si era compiuto nella condizione familiare e giuridica della donna, che faceva sparire a poco a poco, se si pensa che nel tempo più antico non erano dispensate dalla tutela se non le Vergini Vestali, anche la tutela del sesso ».

La legge inoltre sanciva dei privilegi, a favore dei liberti, che indebolivano l'autorità padronale: vedremo, infatti, Augusto, con delle leggi sulle manomissioni, cercare di ristabilirle.

Autorizzava i liberti e le liberte a contrarre matrimonio, anche se la libertà era stata loro con-

(1) Marcianus lib. 16 Institutionum (Dig. 23. 2. 19), Gaius (Istit. 1. 178), Ulpianus (fragm. 11. 20).

(2) Aulo Gellio « Noctes Atticae », lib. 2 cap. 15.

(3) Ulpianus (Dig. 4. 4. 2.)

(4) Gaius (Inst. 1. 145).

(5) Istituzioni di Diritto Romano.

cessa colla condizione di non maritarsi, (1) esentava i liberti, che avessero figli, dall'obbligo delle « operae », dei « dona », dei « munera », (2) dispensava pure dallo obbligo delle « operae » la liberta sposata col consenso del padrone (3) e dava al liberto il diritto di impedire alla moglie il divorzio senza il suo consenso. (4)

La nuova legge e le discordie tra giuristi

Questa legge violava tanti principii di diritto secolari, che non poteva non essere l'oggetto di aspre critiche da parte dei giuristi più fedeli alla tradizione. E forse questa legge è l'origine del dissidio tra Antistio Labeone e Ateio Capitone, sommi giuristi del tempo, come Aulo Gellio nella Noctes Atticae e Pomponio nel Digesto ci hanno conservate le prove. (5)

La discordia doveva nascere non sul metodo di interpretazione, ma sulle questioni di principio: mentre Capitone, con caratteristiche di letterato e di archeologo più che di vero giurista, era seguace del nuovo regime, Labeone, stoico in filosofia, bramava ritornare all'antica forma di governo, alla repubblica.

Pensando a quello che dice Tacito negli Annali, (6) ove sembra, al contrario di ciò che sappiamo da Pomponio, che Labeone non diventò console per

(1) Paulus (Dig. 37.14.6.4).

(2) Paulus (Dig. 38.1.37).

(3) Terentius Clemens (Dig. 38.1.14).

(4) Ulpianus (Dig. 38.11.1.1).

(5) Aulo Gellio « Noctes Atticae », lib. 13 cap. 12.1 - Pomponius (Dig. 1.2.47).

(6) Tacito - Annali lib. 3 cap. 75.

opposizione di Augusto, non possiamo che rimanere fermi al concetto di Pomponio, non partigiano come certamente quello di Tacito, e non possiamo non trovare in Labeone una tale avversione che lo faceva stare sei mesi dell'anno in Roma a conversare con giuristi e sei mesi in villa a comporre quella insigne biblioteca giuridica di oltre quattrocento opere che doveva eternare il suo nome: insomma Labeone, rigido nei suoi principii, non voleva riconoscere la legislazione di Augusto.

In seguito da Sabino, scolaro di Capitone, e da Proculo, scolaro di Labeone, prenderanno nome quelle due scuole di diritto, dette dei Sabiniani e dei Proculiani, il cui carattere distintivo non si è ancora saputo oggi nettamente fissare.

Chi l'ha voluto ricercare nel diverso carattere politico, chi nella differenza delle dottrine filosofiche, chi infine, nel metodo diverso che gli appartenenti alle due scuole seguivano. Quello che a me sembra certo, è che l'origine della discordia si deve far risalire ai maestri e per conseguenza alla legislazione di Augusto; discordia che non si è spenta nel corso degli anni, si da trovarne ancora traccia ai tempi di Marco Aurelio.

Lex sumptuaria, et lex Julia de pudicitia et de coercendis adulteriis

Ma la lex Julia de maritandis ordinibus, non curava il male radicalmente: bisognava frenare il lusso, reprimere la dissolutezza, fare dell'adulterio un delitto e non ritenere momento essenziale la procreazione della prole. Il fine ultimo, in una parola,

era di riordinare economicamente e moralmente la famiglia. Ecco perchè Augusto si risolvè a far compilare due nuove leggi: la « lex sumptuaria » e la famosa « lex Julia de pudicitia et de coercendis adulteriis ».

La prima, per quello che sappiamo da Svetonio e da Aulo Gellio, (1) frenava il lusso delle costruzioni e conteneva disposizioni sugli ornamenti muliebri, e sul dispendio dei banchetti, che venivano regolati in modo diverso, secondo che si fosse banchettato nei giorni comuni, nei festivi e nelle cerimonie nuziali.

La « Lex de adulteriis » elevando invece l'adulterio a « crimen publicum », ossia sottoponendolo alla pubblica cognizione, benchè tuttavia con un riguardo alla figura singolare e delicata del reato, non mirava soltanto a punire severamente l'adulterio, ma a purificare la famiglia da molte turpitudini.

L'adulterio reso « iudicium publicum », come i parricidi e i falsi, era giudicato da una « quaestio », la solita di tutti gli « iudicia publica », simile, cioè, a quella che giudicava il maggior numero di processi criminali (2).

La legge conservava al « pater familias » romano il diritto di uccidere la figlia e l'adultero subito dopo scoperta la colpa, (3) e al marito il diritto di uccidere l'adultero, quando lo sorprendesse in casa sua, e fosse un cantante, un danzatore e un condannato. (4)

L'interpretazione dei giuristi ha tratto fuori come condizione, perchè i due amanti potessero essere con

(1) C. Svetonio "Vite dei dodici Cesari", cap. 34 - Aulo Gellio "Noctes Atticae", lib. 2 cap. 24 ph. 14 e 15.

(2) Instit. (4.18.4 de publicis iudiciis).

(3) Papinianus (Dig. 48. 5. 20), Papinianus (Dig. 48. 5. 22. 2) Ulpianus (Dig. 48. 5. 23. 4.).

(4) Macer (Dig. 48. 5. 24).

diritto uccisi, che il delitto fosse stato commesso nella casa del « pater familias »: condizione che non si trova contenuta nella lex Julia, e che, in un esame positivo del diritto romano, non potrebbe avere alcuna base di serietà.

Dopo avere conservato questi diritti al padre e al marito, la legge passava a prescrivere norme concrete per la denuncia dell'adulterio. Infatti, una volta scoperto l'adulterio, erano accordati, per accusare l'adultera e il complice davanti alla « quaestio », sessanta giorni al marito, e, se il marito non agiva, al padre. (1)

E se neppure il padre accusava? La legge prevedeva questo caso dando facoltà entro un termine di quattro mesi, oltre i sessanta giorni, a qualunque persona di proporre l'accusa. (2) Ed è naturale che la legge contenesse questa disposizione, quando già aveva dichiarato che i processi per adulterio erano considerati, « iudicia publica ».

Le pene sancite dalla legge, per punire l'adultero erano gravi, direi quasi terribili; per l'adultero la relegazione a vita e la confisca di metà dei beni, per l'adultera la relegazione a vita, la perdita di metà della dote e l'incapacità nuziale, cioè vivere con un uomo solamente come concubina.

Era punito come l'adulterio, il « lenocinium », figura di reato costituita da tutti gli aiuti dati per commettere un adulterio; incorreva, infatti, in questo reato, il marito che avesse lucrato sulla impudicizia della moglie, o che, dopo scoperto l'adulterio, con-

(1) Ulpianus (Dig. 48. 5. 2. 8), Ulpian (Dig. 48. 5. 3), Ulpianus (Dig. 48. 5. 4).

(2) Instit. (4. 18. 4 de publicis iudiciis), Ulpianus (Dig. 48. 5. 4. 1).

continuasse a vivere con lei senza accusarla, e tutti coloro che prestassero camere per convegno amorosi. (1)

Commetteva reato di « lenocinium » quel marito che avesse avuto solamente il sospetto dell'adulterio? Un passo del Codex (2) lo esclude in modo assoluto.

Infine dalla legge erano puniti con le stesse pene dell'adulterio e del lenocinio gli « strupa », cioè quelle illecite relazioni con donna di onesta famiglia, che, avvenendo in modo segreto e saltuariamente, non erano certamente ispirate dalla « maritalis affectio ». (3)

Ma questa legge che erigeva l'uomo a spietato accusatore dell'immoralità della donna concedeva lo stesso diritto alla moglie? No; la moglie non poteva accusare il marito d'adulterio. (4)

Poteva il marito commettendo uno stuprum o un adulterio essere condannato, ma non perchè infedele alla propria sposa, non perchè menomasse la dignità della famiglia ed offendesse la morale umana, ma bensì perchè commetteva « stuprum o adulterium » con la moglie di un altro.

Augusto, nella stessa legge de adulteriis, toccò anche il regime della dote proibendo al marito, sino allora padrone assoluto nell'uso di essa, di venderla o di obbligarla (5). Però, se la cattiva condotta della moglie aveva motivato il divorzio, il marito poteva, secondo disposizioni della lex Julia, precisate meglio in seguito dalla Papia Poppaea, ritenere nel caso

(1) Ulpianus (Dig. 48. 5. 2. 2), Papinianus (Dig. 48. 5. 8), Ulpianus (Dig. 48. 5. 9. 1) ed Ulpianus (Dig. 48. 5. 9. 2).

(2) Codex Iust. (9. 9. 2).

(3) Modestinus (Dig. 50. 16. 101) e Modestinus (Dig. 48. 5. 34. 1).

(4) Codex Iustit. (9. 9. 1 an mulieres accusare possint).

(5) Gaius (Dig. 23. 5. 4).

d'adulterio, «graviores mores» un sesto della dote e nel caso di mancanze più lievi, «leviores mores», un ottavo, per la «retentio propter mores» (1).

Osservazioni alla *lex Julia de adulteriis* in rapporto al diritto penale nostro.

Qualche osservazione mi sembra necessario fare sulle norme della legislazione romana riguardo all'adulterio esperito dal marito, poichè questo caso è regolato in modo incerto, quasi si tema di trasformare troppo radicalmente ciò che per tanto tempo ha avuto vigore.

L'adulterio menoma la dignità della famiglia, se anche viene commesso dal marito, e invece abbiamo già osservato come la *lex Julia de adulteriis*, abbia data facoltà di accusare per adulterio solo gli uomini. Ed inoltre Diocleziano e Massimiano ritennero il commercio con pubblica meretrice non costituire adulterio.

Solamente in seguito abbiamo un principio di riconoscimento dei diritti della moglie nel concesso divorzio per scandaloso adulterio del marito, come sanciscono gli imperatori Teodosio e Valentiniano. Oggi i codici moderni, e quello italiano anche, ripetono identica la stessa disposizione giuridica del *Codex imperiale*: il reato d'adulterio si rivela nel suo carattere di salvaguardia dei diritti maritali.

(1) Ulpianus "fragm 6. 12,, Ulpianus "Dig. 48. 5. 12,, e Scaevola "Dig. 24. 3. 47,,

Infatti nel Codice Penale Italiano (Art. 353 e 354) la differenza di trattamento appare notevolissima: la moglie adultera è punita, per il fatto stesso dell'adulterio, dietro querela del marito, il marito, dietro querela della moglie, soltanto quando abbia tenuto la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.

Ma del progresso anche in questo campo l'umanità ne ha compiuto, ed è stata precipua formazione della civiltà l'aver innestato nella vita coniugale, all'istinto della riproduzione ed ai fatti genetici, i più duraturi fattori sociali e morali; la moglie fu schiava e i figli ricchezza nelle società primitive, poscia fu dovere la tutela della famiglia, ora siamo allo stadio di una eguaglianza relativa in cui, i coniugi uniscono potenzialmente capacità economiche e giuridiche.

Dunque, se consideriamo l'adulterio come la rottura di questi rapporti di unione matrimoniale, di questi interessi economici, sociali e morali, nessuna differenza dovrebbe in realtà esistere tra la colpa della donna e quella dell'uomo; giuridicamente si dovrebbe avere diritto alla fedeltà reciproca.

Legge ed *aerarium militare* - 5-6 d. C.

Per quello che sappiamo da Dione Cassio (1) Augusto, con una legge militare approvata probabilmente l'anno 5 d. C., ristabiliva il servizio di vent'anni per i legionari e di quattordici per i pretoriani, promettendo al momento del congedo 12.000 sesterzi ai primi e 20.000 ai secondi.

(1) Dione Cassio "cap. 25 lib. 55,, opera citata.

Inoltre al principio dell'anno 6 Augusto procedette alla fondazione di un erario militare che doveva essere alimentato da redditi propri.

Versò infatti a nome suo e di Tiberio nella nuova cassa centosettanta milioni di sesterzi e pregò pure le città alleate di versare determinate somme. Ma, siccome queste somme non arrivavano a sopprimere tutte le spese inerenti all'organizzazione dell'esercito, pensò di imporre delle imposte e precisamente un'imposta del ventesimo su tutte le eredità e su tutti i legati, fuorchè quelli lasciati ai parenti prossimi e ai poveri.

Questa proposta, sottoposta al Senato e ai comizi, doveva aver generato molte discussioni, se Augusto, per farla approvare, dovette dire di averla trovata tra gli atti di Cesare.

E dopo che una commissione, ebbe rivedute tutte le spese, riducendo quelle soverchie, e sopprimendo quelle inutili, diede, per la durata di tre anni, l'amministrazione dell'erario a tre pretori.

In tal modo Augusto, con questi nuovi provvedimenti militari, con la costituzione di un erario militare, poneva non solo nuove basi per una salda organizzazione degli eserciti, tra i quali ancora regnava il disordine, ma compieva anche un atto politico sapiente, che mirava alla saldezza delle istituzioni.

Necessità di nuove leggi sociali

e lex Papia Poppaea 9 d. C.

Se la « Lex Julia de maritandis ordinibus » aveva costretti i cittadini romani a contrarre matrimonio, non aveva previsto che si poteva sposare non generando figli.

Sembrò perciò opportuno riformare la « Lex Julia de maritandis ordinibus » in modo da allargare le sue sanzioni dal celibato alla sterilità volontaria dei matrimoni.

La nuova legge fu « perlata » l'anno 9 d. C. e prese il nome di « lex Papia Poppaea » dal nome dei consoli che la proposero e presentarono M. Papius, Secundus Mutilus e Q. Poppaeus.

Lo scopo della legge Papia Poppaea fu dunque, di combattere non più il celibato, ma i matrimoni sterili: insomma tra la lex Julia de maritandis ordinibus e la « lex Papia Poppaea » vi era questo nuovo fenomeno sociale, la cresciuta sterilità dei matrimoni, che Augusto affrontò pareggiando i maritati senza figli ai celibi.

La « lex Julia de maritandis ordinibus » e la « Lex Papia Poppaea » furono dalla posteriore giurisprudenza considerate come un sol tutto e conosciute sotto il nome di « Lex Julia et Papia Poppaea ».

Abbiamo però designazioni distinte delle due leggi nelle Istituzioni di Gaio e in passi di Ulpiano nei Vaticana Fragmenta. (1)

Disposizioni della « Lex Papia Poppaea »

A riportare tutte le disposizioni della « Lex Papia Poppaea » non si farebbe altro che ripetere la esposizione fatta per la « lex Julia de maritandis ordinibus ».

(1) Gaius "Inst. 2. 111 - 2. 178 - 2.206 - 2.208". Soprattutto chiara è la distinzione in Gaius "Inst. 2.286", e in Ulpianus "Fragm 216 e 218".

Interessa solamente far vedere la differenza fra le due leggi e lo scopo diverso a cui la presente mirava

La legge infatti costringeva i coniugi a generare figli, accoppiando l'« orbitas », cioè la sterilità, al celibato, sotto le pene sancite dalla legge sul matrimonio, e dimezzava agli orbi le eredità e i legati, devolvendoli all'erario, e attribuiva i « caduca » ai parenti di terzo grado ed ai coeredi e conlegatari, se avessero figli. (1)

Così, mentre per la « Lex Julia de maritandis ordinibus » un celibe non poteva acquistare alcune eredità o legato se non da chi fosse stretto parente, per la « Lex Papia Poppaea » un marito senza figli non poteva ritenere se non la metà di ciò che fosse stato disposto in suo favore.

In seguito alcuni senatus consulti (2) interpretarono in modi diversi ed estesero le disposizioni di queste leggi, finchè Costantino abolì le pene del celibato e dell'orbita. (3)

Leggi d' Augusto sulle manomissioni

Al diritto di manomettere i propri schiavi, dice il Rossetto nelle sue « Istituzioni di Diritto Romano » non si erano in origine opposte limitazioni: però già nel periodo repubblicano la sconfinata facoltà di liberare gli schiavi, accordata ai padroni, aveva dato

(1) Gaius "Inst. 2.286 - 2.206 „.

(2) Ulpianus "fragm. 16.3 „.

(3) Codex Iust. "8.58.1 „.

luogo a seri inconvvenienti, che, fattisi più gravi al principio dell'impero per l'economia pubblica e per la moralità resero necessari provvedimenti legislativi.

Infatti intervenne Augusto a frenare e a disciplinare la troppo larga diffusione delle manomissioni con due leggi, con la « Lex Aelia Sentia », e con la « Lex Julia Caninia ».

Il Rossetto, come ho sopra riportato, dice che le manomissioni davano ormai luogo a seri inconvvenienti per la pubblica moralità, il Costa nella sua « Storia del Diritto Romano » afferma che generavano un vero pericolo pubblico; da queste due autorevoli asserzioni, non possiamo dedurre altro che Augusto, anche nel frenare e nel disciplinare la diffusione delle manomissioni, fu mosso da quel principio, che abbiamo visto, nel corso di questa esposizione ispirare tutte le sue azioni di governo, sia nel campo politico che in quello sociale, cioè conservare, più a lungo possibile, la società romana su le antiche basi.

La « Lex Aelia Sentia » a. 4 d. C. oltre a vietare affatto le manomissioni in frode ai creditori (1) e ad interdire l'accesso alla cittadinanza dei manomessi socialmente pericolosi, come di quelli che in servitù abbiano subito pene « ad metalla », (2) richiede per la validità dell'atto solennità di forma ed età ventenne nel manomittendo e trentenne nel manomittente, (3) a meno che non lo giustifichi una

(1) Gaius "Inst. 1.47 „.

(2) Gaius "Inst. 1.13 „ e Ulpianus "Fragm 1.11 „.

(3) Gaius "Inst. 1.17 - 1.18 „ e Ulpianus "Fragm. 1.12 „.

« iusta causa » comprovata da un apposito « consilium » presieduto dal magistrato. (1)

La « Lex Fusia Caninia » a 8 d. C. limitava invece il numero delle manomissioni testamentarie, con certa determinazione prefissa del numero dei manomittendi, in proporzione di quello dei servi posseduti, e colla imposizione della designazione « nominati » di ciascun servo manomittendo. (2)

Effetti delle leggi sulle manomissioni

Le leggi raggiunsero, solo in parte e momentaneamente, lo scopo che Augusto si prefiggeva, poichè i freni di tali leggi si vennero rallentando assai presto sotto l'influenza del prevalente « favor libertatis ».

Infatti in seguito furono promulgate, specie sotto Tiberio, e successori, altre leggi sulle manomissioni; la « Lex Iunia Norbana » 18 d. C. che determinò la condizione dei manomessi, la « Lex Visellia » del 23 d. C., che induce nuovi modi con che i servi possano acquistare la cittadinanza, la « Lex Petronia » che limita la potestà dei padroni sui servi, la « Lex Junia Vellaea » che determina la validità della istituzione ad erede del figlio nascituro, qualora la nascita di lui avvenga precedentemente alla morte del testatore.

Non è compito del presente lavoro esaminare queste leggi, ma non si poteva non ricordarle per fare vedere che ebbero tutte quante uno scopo ben

(1) Gaius « Inst. 1.19 - 1.20 », e Ulpianus « fragm 1.13 e 13a ».

(2) Gaius « Inst. 1.42 - 1.45 », e Ulpianus « fragm 1.24 ».

diverso da quello che aveva mosso Augusto; infatti vennero a rallentare man mano sempre più i freni posti dalle leggi, « Aelia Sentia » e « Fufia Caninia ».

Trasformazione dell'ordinamento giudiziario sotto Augusto

Sotto Augusto si completa pure la trasformazione dell'ordinamento giudiziario; con la sua « Lex Julia iudiciorum privatorum » (1) termina il primo periodo, che è quello delle « legis actiones » e si inizia il secondo, delle « formulae » o « formulare », e che prende questo nome dalla formula che il magistrato dava per guida al giudice.

La trasformazione comincia nell'anno 737 di Roma, con la « Lex Aebutia » e con la « Lex Julia iudiciaria », che abolisce l'applicabilità delle « legis actiones », che continuavano ad esistere anche dopo la « Lex Aebutia », e termina con la sopra ricordata « Lex Julia iudiciorum privatorum », che viene a completare le disposizioni delle precedenti leggi.

Avvenimenti politici dell'Impero dal 18 a. C. 14 d. C.

Esaminerò per sommi capi gli avvenimenti politici dell'Impero dal 18 a. C. al 14 d. C. cioè tutti i tentativi da Augusto compiuti per aprire alla stirpe romana nuovi campi, ove potesse, oltre che arrobu-

(1) Gaius « Inst. 4.30 - 4.104 ».

stire quelle virtù civili e militari, che aveva cercato di resuscitare colle grandi leggi sociali, trovare anche nuove fonti di economia.

L'Oriente sotto il governo Augusteo continuò a prosperare, specie in Grecia, ove i progressi erano lenti ma continui, ed in Asia Minore, grazie all'opera di Agrippa prima, di Erode poi. In Occidente cominciò a delinearsi il pericolo germanico con rivolte e invasioni verso la Gallia. Augusto volle arginare il pericolo ed, anzi, pensò alla conquista della Germania elaborando un vero piano di conquista.

L'esercito romano al comando di Druso si spinse sino al Weser: per la morte di Druso il comando fu assunto poi da Tiberio, che continuò la marcia, portando le insegne romane sino all'Elba.

Ma Tiberio venne a trovarsi in una difficile situazione per l'improvvisa rivolta della Dalmazia e della Pannonia. Corse a sedare la rivolta Pannonica e, poi, lasciato Germanico ai confini d'Occidente, venne in Italia al principio dell'anno 9 d. C. e riportò una definitiva vittoria sui Dalmati.

Ma la Germania si sollevò ad un tratto dal Reno all'Elba; le legioni romane stanziato oltre il Reno furono trucidate e catturate, il legato di Augusto, P. Quintillio Varo si diede la morte per non cadere vivo nelle mani dei nemici.

La più grande speranza di Augusto, la conquista della Germania come nuovo grande campo di ricchezza, svanì.

Morte di Augusto

OTTAVIANO CESARE AUGUSTO il 23 agosto del 14 d. C. morì vecchio di 73 anni a Nola tra le braccia di Livia; a lui successe Tiberio.

Il 27 a. C. accettò la missione di procedere alla restaurazione economica e politica di Roma, della Italia, delle Province e delle colonie; mantenne l'impegno per quarant'anni, consolidando ed allargando l'Impero di Roma.

Sotto Augusto progredirono il commercio, l'agricoltura, l'industria; sorse un nuovo spirito politico, ed attorno a lui si strinsero le classi medie, mentre si scorgeva la lenta decadenza di quelle classi che rappresentavano la tradizione.

Si mantenne ancora alto lo spirito filosofico; rifulsero le arti e la letteratura.

L'Eneide e le Odi tramanderanno ai posteri le glorie di Roma.

Augusto insomma tentò di plasmare nella realtà il perfetto governo immaginato da Aristotele, da Cicerone, da Virgilio e da Orazio, mirò a ritornare alle pure tradizioni, a quella semplice e pura inesorabile organizzazione dell'antica Roma su queste basi vedeva la grandezza dell'Impero, nel lusso e nella depravazione, importate dall'Oriente, la rovina di Roma.

Conclusioni

Tra le infinite cose che Augusto ha compiute, nelle varie parti della sua condotta di governo, non vi si vedranno forse delle grandi virtù, si potrà non scorgervi l'opera di un genio, ma in complesso noi vi ritroviamo delle azioni degne di alta lode.

Molti storici, tra cui il Crevier nella « Storia degli Imperatori Romani da Augusto a Costantino » affermano che l'opera di Augusto sarebbe molto più stimabile se alle sue azioni avesse aggiunto « la purità e la rettitudine dell'intenzione ».

Io credo che Augusto abbia avuto « la rettitudine dell'intenzione » e lo dimostrò nel campo legislativo con le grandi leggi sociali del 18 a. C. rinforzate dalla legge Papia Poppaea, che fece promulgare tra tumulti e contro il parere di alcuni senatori e di moltissimi cavalieri. Dimostrò ancora maggiore rettitudine quando le applicò con imparzialità e severità contro la stessa sua figlia prima, contro la nipote poi, contro uomini che passavano in Roma per i più autorevoli, contro alcuni amici suoi, e contro un poeta come Ovidio; ed in Ovidio volle forse colpire, e questa è « vera purità d'intenzione », la poesia erotica, cioè una delle forze dissolventi della morale umana.

Ma Augusto riuscì con queste leggi a riordinare la famiglia, la società romana? In parte, bisogna riconoscerlo, il tentativo fu vano perchè la dissoluzione della famiglia romana, specie dell'aristocratica, continuò; ma tuttavia queste leggi ritardarono ciò che non ebbero la forza di impedire.

Il popolo romano, non ricordava più che vi era stata un'epoca in cui la famiglia era l'unità as-

BIBLIOGRAFIA

soluta, in cui la suprema necessità per un cittadino romano era una casa e una discendenza. Infatti le ricchezze d'Oriente, gli effeminati costumi dei popoli vinti avevano indebolito la Repubblica ed avevano rese più atroci le discordie intestine ai tempi di Mario, di Silla, di Cesare e d'Antonio.

Alfredo Oriani in « Matrimonio e Divorzio » dice: « l'esercito del popolo monogamo sarà invincibile; l'Asia Minore, malgrado il numero infinito delle proprie orde, non prevarrà contro la Grecia e soccomberà a Roma ».

In questa parola è il carattere di Roma, su questa morale, Augusto vedeva l'unica via da additare a colei che fu la patria dello Stato, in questa morale scorgeva la forza e la coesione dell'Impero.

Le mie non profonde cognizioni del diritto romano non mi permettevano di illustrare maggiormente questo lavoro sulle leggi sociali e politiche di Augusto: riconosco, come già dissi nell'introduzione, che studi come questo, non sono né la meta né la regola a cui si deve tendere, ma nel riconoscimento di questa inferiorità è la ferma intenzione di proseguire in studi più profondi e più diligenti nelle ricerche, che mi permettano di conoscere meglio questa nostra Italia, che, oltre ad essere stata la patria di quei grandi che alle nazioni tutte furono maestri in ogni genere di umano sapere, è stata la madre del Diritto.



BIBLIOGRAFIA

Per le fonti del diritto romano

- Fontes iuris romani antiqui*: edidit C. G. Bruns, cura Th. Mommsen.
Corpus iuris romani civilis: Berolini.
Codex Iustinianus: rec. Krueger.
Collectio librorum iuris anteiustiniani: ediderunt P. Krueger, Th. Mommsen, G. Studemund, Berolini.

Per il diritto romano

- Th. Mommsen*: Diritto Pubblico Romano.
E. Costa: Storia del Diritto Romano.
A. F. Rossello: Istituzioni di Diritto Romano.
A. F. Rossello: Storia del Diritto Romano.
C. Ferrini: Diritto Romano.
F. Serafini: Istituzioni di Diritto Romano.

Scrittori classici

nelle cui opere vi sono accenni di diritto

GRECI

- Dione Cassio Niceo*: Fatti dei Romani dalla guerra di Candia alla morte di Claudio imperatore.
Appiano Alessandrino: De civilibus romanorum bellis.

LATINI

- Orazio*: Odi.
Tacito: Annali.
Svetonio: Le vite dei dodici Cesari.
Aulo Gellio: Noctes Atticae.

Trattati generali

- L. Friedlaender*: Moeurs Romaines.
Crevier: Storia degli Imperatori Romani.
R. Cubain: Les lois de Rome.
G. Ferrario: Costume antico e moderno dei popoli.
A. Oriani: Matrimonio e Divorzio.